



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Collegio, nelle persone di

dott.ssa Monica Attanasio

Presidente

dott.ssa Silvia Rizzuto

Giudice

dott. Pier Paolo Lanni

Giudice

letta l'istanza con la quale [REDACTED] ha chiesto di essere autorizzata allo scioglimento ex art. 169 bis l.fall. di due contratti preliminari di compravendita immobiliare stipulati in data [REDACTED]

ritenuto che non si ponga la questione relativa all'ammissibilità dello scioglimento del contratto in fase di preconcordato, posto che [REDACTED] non ha contestato l'istanza formulata [REDACTED] salvo richiedere la determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 169 bis, comma 2, l fall.;

ritenuto peraltro che detta determinazione spetti, in prima battuta, alla ricorrente, che dovrà tener conto della relativa somma tra le passività, ovvero appostando apposito fondo, al fine della individuazione del fabbisogno concordatario, ed in seconda battuta, ove insorga contenzioso tra le pari, al giudice ordinario e non a quello fallimentare

P.Q.M.

Dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis l. fall.

- del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data [REDACTED] pendente tra [REDACTED] avente ad oggetto n. [REDACTED] appartamenti nell'ambito dell'iniziativa immobiliare in Verona, fraz. [REDACTED]
- del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data [REDACTED] pendente tra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto n. [REDACTED] appartamenti nell'ambito dell'iniziativa immobiliare in Verona, [REDACTED]

Verona, 20/11/2020

Il Presidente est.
Dr. Monica Attanasio